Ordinanza n. 70

Provincia di Reggio Emilia

Prot. n. 14370

DETERMINAZIONE DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI. CRITERI E MODALITA' ATTUATIVE

IL SINDACO

Visto l'art.36, comma 3 della L. 142 del 8.6.1990, che demanda al Sindaco la competenza di coordinare, tra l'altro, gli orari degli esercizi commerciali, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale;

Visto il D.P.R. 24.07.1977, n. 616, di attuazione della Legge 22.07.1975, n. 382, concernente norme sull'ordinamento regionale e sull'organizzazione della pubblica amministrazione;

Visto, in particolare, l'art. 54, lettera d) del precitato decreto, che attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative relative alla fissazione, tra l'altro, degli orari di apertura e chiusura dei negozi, sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione;

Vista la L.R. 10.07.1984, n. 40, modificata ed integrata dalle LL.RR. 29.08.1986, n. 31, 07.03.1988, n. 9 e 23.03.1990, n. 24, recante per oggetto: "Criteri regionali per la fissazione, da parte dei Comuni, degli orari di apertura e chiusura dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio, degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti ad uso di autotrazione e degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

Vista la L.R. n.21 del 16.05.1994, art.5, comma 3, laddove prevede che il Comune, per la definizione di un piano regolatore degli orari, organizzi e programmi gli orari delle attività commerciali in modo da garantire la più ampia fruibilità nei servizi offerti, anche non facendo coincidere gli orari



Provincia di Reggio Emilia

di apertura, chiusura e i turni di riposo per gli esercizi dello stesso ramo di attività;

Visto il Dlgs.n.114 del 31.3.1998 di riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge 15.3.1997, n. 59;

Visto lo Statuto Comunale;

Ritenuto che una maggiore diversificazione e ripartizione dei turni di chiusura, nonché delle fasce orarie di apertura e chiusura dei servizi commerciali, può consentire una maggiore fruibilità dei servizi medesimi, un incentivo alla riqualificazione del settore, nonché un aumento della domanda sulla rete distributiva locale;

Visto il parere delle Organizzazioni di categoria del 22.10.98;

ORDINA

L'applicazione dei nuovi orari di apertura e chiusura degli esercenti il commercio in sede fissa e su aree pubbliche, le attività di parrucchiere, barbiere ed estetista nonché di tutti gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Dispone altresì l'osservanza dei criteri e delle modalità attuative, come di seguito specificati:

1) ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO

Orari di apertura e chiusura

Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio, per i settori merceologici alimentare e non alimentare, sono fissati per tutto l'anno dalle ore **06.00** alle **ore 21.00**.

Nel rispetto dei limiti così indicati, l'operatore commerciale può liberamente determinare l'orario di apertura e chiusura, prevedendo un intervallo pomeridiano o non prevedendolo affatto, purché non sia superato il limite delle 13 ore giornaliere di apertura dell'esercizio.



Provincia di Reggio Emilia

Chiusura obbligatoria

E' fatto obbligo agli esercenti il commercio di effettuare la chiusura domenicale e nei giorni festivi nonché la chiusura infrasettimanale di mezza giornata, a scelta dell'esercente, in un giorno compreso fra Lunedì e Sabato e indifferentemente al mattino o al pomeriggio.

La scelta deve favorire la più ampia fruibilità e possibilità di accesso a tutti gli esercizi che svolgono uno stesso tipo di attività.

Non è obbligatoria la mezza giornata di chiusura infrasettimanale quando nella settimana vi sia un'altra giornata festiva.

Nel giorno in cui cade la scelta, da parte dell'esercente, della mezza giornata di chiusura obbligatoria, l'ora convenzionale di termine dell'orario antimeridiano e l'inizio dell'orario pomeridiano è fissato alle ore 14.00.

E' obbligatoria la chiusura domenicale e nei giorni festivi come suindicato, ad eccezione dei negozi o delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio di fiori, piante e sementi da giardino che possono prevedere l'apertura antimeridiana domenicale e festiva con riposo infrasettimanale di mezza giornata a scelta dell'esercente, come previsto al precedente comma.

Tali esercizi commerciali hanno facoltà di non osservare la chiusura infrasettimanale nel periodo compreso fra il 22/10 e il 05/11, al fine di permettere ai cittadini un più agevole acquisto dei fiori per la commemorazione dei defunti.

Gli operatori degli esercizi specializzati nella vendita di opere d'arte, oggetti di antiquariato e mobili possono scegliere l'apertura nei giorni domenicali e festivi con l'obbligo della chiusura, per riposo infrasettimanale, di un'intera giornata a scelta dell'esercente.

Le attività artigianali di produzione di generi di gastronomia, gelateria, pizza al taglio, pasta fresca e simili, rosticcerie e pasticcerie possono effettuare l'orario ritenuto più idoneo in rapporto all'attività svolta entro i limiti previsti per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti



Provincia di Reggio Emilia

e bevande, osservando una intera giornata di chiusura infrasettimanale in uno qualsiasi dei giorni della settimana.

Le cooperative con obbligo di vendita ai soli soci, gli artigiani per la vendita al dettaglio dei generi di propria produzione sul luogo di produzione, i titolari di imprese agricole che alienano prodotti agricoli di propria produzione in appositi locali e gli enti che svolgono attività di vendita al dettaglio devono rispettare il proprio orario, fissato entro i limiti previsti dal presente provvedimento, inteso come facoltà e non come obbligo di apertura.

Gli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa di qualsiasi genere hanno facoltà di non osservare la giornata di chiusura infrasettimanale nel periodo dal 1° dicembre al 6 gennaio, nella settimana precedente la Pasqua, in tutte le settimane nelle quali vi siano altri giorni festivi oltre la domenica e quando questa coincida con le ricorrenze di Giovedì grasso e l'ultimo di carnevale, San Valentino, festa della donna, festa del papà, festa della mamma, Santa Lucia, San Giorgio e le fiere di luglio.

Gli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa di qualsiasi genere hanno facoltà di non osservare la chiusura domenicale e festiva nel periodo dal 1° dicembre al 6 gennaio, con esclusione del giorni 25 e 26/12 e 1/1, e in tutte le settimane nelle quali cadano le ricorrenze di San Valentino, festa della donna, festa del papà, festa della mamma, Santa Lucia e le fiere di luglio.

Adempimenti per gli esercenti

In tutti i casi gli esercenti le attività di cui sopra dovranno comunicare preventivamente l'orario e la giornata di riposo prescelti al Sindaco.

E' fatto, altresì, obbligo ad ogni esercente di esporre al pubblico un cartello in modo ben visibile dall'esterno del negozio, anche durante le ore di chiusura, preventivamente vistato dal Funzionario Incaricato presso il Servizio Affari Istituzionali e Servizi Generali, indicante il giorno di chiusura infrasettimanale, nonché l'orario di apertura e chiusura.



Provincia di Reggio Emilia

Eventuali modifiche degli orari di vendita devono essere rese comunicate al Sindaco e rese note al pubblico nei modi di cui sopra, con un anticipo di almeno 15 giorni.

2) ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO

Orari di apertura e chiusura

Per gli Esercizi della Ristorazione, tipologia di cui alla lettera A) dell'art. 5 della legge 25 Agosto 1991, n. 287, è da osservarsi un orario massimo giornaliero, dalle ore 06.00 alle ore 01.00 e un orario minimo di cinque ore di apertura dell'esercizio, compreso nella fascia dell'orario massimo.

Analogamente per gli Esercizi per la somministrazione di Bevande, tipologie di cui alla lettera B) e D) dell'art. 5 della Legge 25 Agosto 1991, n. 287, è da osservarsi un orario massimo giornaliero, dalle ore 05.00 alle ore 01.00 e un orario minimo di cinque ore di apertura continuata dell'esercizio, compreso nella fascia dell'orario massimo

Gli esercizi di ristorazione e somministrazione delle tipologie A, B e D di cui all'art. 5 della L. n.287/91, possono posticipare di 1 ora l'orario di chiusura nelle giornate festive, prefestive ed il venerdì; possono, inoltre, effettuare una chiusura intermedia fino ad un massimo di 2 ore consecutive.

E' riconosciuta agli esercizi di somministrazione e ristorazione suindicati la facoltà di estendere l'attività oltre i limiti dell'orario massimo (apertura anticipata e/o chiusura posticipata) anche limitatamente a periodi o a giorni prestabiliti, previa presentazione di apposita comunicazione, a condizione che tale estensione non comporti accertate incompatibilità con lo svolgimento di altre attività e con il rispetto della quiete pubblica e privata e dell'ordine pubblico. In caso di accertata incompatibilità, come sopra enunciato, il Sindaco può anche ordinare che venga effettuato un orario inferiore a quello massimo.



Provincia di Reggio Emilia

Chiusura obbligatoria

Tutti gli esercizi di somministrazione al pubblico in esame debbono osservare la chiusura di una intera giornata nel corso della settimana, fatte salve le esclusioni di cui all'art. 2 della Legge 01.06.71, n. 425.

E' data facoltà all'esercente di tenere aperto l'esercizio qualora la giornata scelta per il riposo settimanale coincida con una festività infrasettimanale.

E' pure concessa facoltà di non osservare il giorno di chiusura settimanale dell'esercizio nella settimana precedente il Natale e la Pasqua

E' possibile altresì derogare all'obbligo della chiusura settimanale, in occasione di speciali manifestazioni locali o per particolari motivi di interesse pubblico, previa comunicazione scritta al Comune.

Gli esercizi della tipologia di cui alla lettera C) dell'art.5 della Legge 25 Agosto 1991, n. 287, in cui la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, impianti sportivi, cinema, teatri ed esercizi similari debbono osservare orari di attività e di chiusura corrispondenti a quelli delle strutture in cui sono inseriti.

Adempimenti per gli esercenti

Tutti gli esercizi di somministrazione al pubblico debbono esporre un cartello, opportunamente vistato dal Funzionario Incaricato presso il Servizio Affari Istituzionali e Servizi Generali, in modo ben visibile dall'esterno, indicante l'orario di attività e la giornata di chiusura settimanale, rendendo nota anche al pubblico, nelle stesse forme indicate sopra, ogni variazione, previa comunicazione al Comune, con un anticipo di almeno 15 giorni.

In caso di mancato rispetto dell'orario dell'attività e in caso di reiterato comportamento non conforme alle presenti disposizioni, l'esercente incorre nelle sanzioni amministrative di cui all'art.10 della L.287/1991.



Provincia di Reggio Emilia

3) ESERCIZI PER L'ATTIVITA' DI PARRUCCHIERE UOMO – DONNA, BARBIERI ED ESTETISTE

Orari di apertura e chiusura

Gli esercizi per l'attività di parrucchiere uomo – donna, barbieri ed estetiste devono rispettare un orario massimo di apertura settimanale (dal lunedì al sabato compresi) di 49 ore; l'apertura e la chiusura giornaliera è fissata dalle ore 07.30 alle ore 20.30.

Oltre l'orario di chiusura è consentita esclusivamente l'ultimazione delle prestazioni iniziate.

Gli esercenti delle predette attività all'interno dei limiti suindicati hanno facoltà di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura, con possibilità di scelta di effettuare l'orario giornaliero spezzato (con una pausa di almeno due ore) o orario continuato.

Fermo restando il limite massimo di apertura settimanale, è concessa la facoltà agli operatori del settore, su specifica richiesta, di posticipare alle ore 21.00 l'orario di chiusura serale, limitatamente a due giornate alla settimana e nella settimana precedente la Pasqua e nel periodo dal 1º Dicembre al 6 Gennaio.

E' in ogni caso consentito a tutti gli operatori di effettuare nelle giornate di sabato e prefestivi l'orario continuato dalle ore 07.30 alle ore 20.30.

Chiusura obbligatoria

E' obbligatoria la chiusura totale nei giorni di domenica e in un giorno o due mezze giornate durante la settimana, a scelta dell'operatore.

E' inoltre stabilita la chiusura completa in occasione di tutte le festività civili e religiose.

E' concessa la deroga alla chiusura obbligatoria infrasettimanale, qualora le festività di Natale, Capodanno e Ferragosto, cadano nelle due giornate immediatamente successive la giornata (o le giornate) di chiusura obbligatoria scelta.



Provincia di Reggio Emilia

Adempimenti per gli esercenti

Ogni operatore dovrà comunicare l'orario prescelto al Comune, e dotarsi di un cartello, vistato dal Comune, da esporre in modo ben visibile al pubblico, sul quale è indicato l'orario prescelto di apertura e di chiusura, nonché il turno di chiusura infrasettimanale.

Ogni variazione deve essere resa nota al Comune e al pubblico con le stesse modalità di cui sopra, con un anticipo di almeno 15 giorni.

Gli interessati potranno chiedere deroga all'osservanza dei presenti orari, avanzando domanda al Sindaco, per comprovate ragioni di necessità. Nei casi di compresenza di attività diverse in un unico esercizio, o in esercizi diversi con ingresso in comune, i titolari delle autorizzazioni debbono scegliere un unico tipo di orario, fra quelli previsti dal presente provvedimento ed esporlo al pubblico.

4) COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Mercati settimanali del Lunedì di Luzzara e del Giovedì di Villarotta

Sono determinati i seguenti criteri e modalità di effettuazione del commercio su aree pubbliche.

L'accesso degli operatori negli spazi assegnati è consentito dalle ore 06.00 alle ore 08.00; in ogni caso è fatto obbligo di occupare il posteggio entro e non oltre le ore 8.00 e di firmare il ruolino di spunta non oltre le 8.30

Il termine per la chiusura dell'attività di vendita e' fissato alle ore 13.30 (con facoltà di cessazione alle ore 13.00).

Lo sgombero dell'area mercatale deve avvenire da parte degli operatori entro le ore 14.30.

In occasione di mercati straordinari gli orari potranno essere modificati con apposita disposizione del Sindaco.

Chioschi stagionali

L'orario di apertura e chiusura è fissato per l'esercizio dell'attività stagionale su sede fissa dalle ore 07.00 alle ore 22.00.



Provincia di Reggio Emilia

Le attività di vendita su aree pubbliche a carattere stagionale effettuano la vendita quotidianamente su tutti i giorni della settimana.

Gli esercenti sono tenuti ad osservare la chiusura obbligatoria di mezza giornata in uno qualsiasi dei giorni feriali e/o festivi.

Nell'ipotesi di chiusura di mezza giornata l'orario, per la cessazione dell'attività antimeridiana ovvero per l'inizio dell'orario pomeridiano dell'attività, e' fissato alle ore 14.00.

Tutti i chioschi, con o senza attività di somministrazione di bevande e alimenti, debbono comunicare l'orario prescelto al Comune ed esporre il cartello, in modo ben visibile, indicante l'orario di attività e la mezza giornata di chiusura infrasettimanale, rendendo nota al pubblico ogni successiva variazione previa comunicazione al Comune.

Il presente provvedimento affisso all'albo pretorio per 15 giorni ed entra in vigore il giorno 01 dicembre 1998.

Dalla residenza municipale, lì 09 novembre 1998

IL SINDACO Maria Toffoli